



COMUNE DI TORRE DEL GRECO

Citta' Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE

Numero 82 del 19-12-2024

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE FESTIVITA' NATALIZIE CORRETTA FRUZIONE DEGLI SPAZI DI RELAZIONE

IL SINDACO

Considerato che:

negli ultimi anni è invalsa nella popolazione e si è andata consolidando sempre più l'usanza di incontrarsi per il tradizionale scambio di auguri, principalmente nelle vie del centro, nelle giornate del 24 e 31 dicembre;

nelle stesse giornate, inoltre, si raggiunge il culmine delle presenze in strada anche per il completamento degli acquisti di Natale;

per consentire un sereno svolgimento di tale attività vengono adottati dall'amministrazione comunale appositi dispositivi di viabilità che prevedono la chiusura al transito veicolare di alcune strade del centro;

la presenza nelle predette strade di una moltitudine di avventori dei numerosi esercizi pubblici ivi dislocati determina un aumento del consumo di bevande, anche sulla pubblica via, con conseguente abbandono di ingenti quantitativi di contenitori di bevande in vetro potenzialmente pericolosi;

gli esercizi pubblici, inoltre, al fine di enfatizzare il clima festivo, diffondono musica ad un volume che se anche singolarmente può rientrare nei limiti di tollerabilità, sommato a quello di più esercizi, determina, spesso, una condizione di confusione molesta tale da compromettere la serena, ordinata e pacifica fruizione degli spazi di pubblica aggregazione.

Preso atto che, come evidenziato per i passati anni il Sig. prefetto di Napoli con nota prot. n. 339465 del 18.12.2018, è necessario pianificare adeguate misure di sicurezza in occasione delle Festività Natalizie e di fine Anno;

Rilevato che:

l'art. 14-ter della Legge 125/2001 dispone che "Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che per casi in cui la maggiore età

dell'acquirente sia manifesta. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche a minori di anni diciotto, se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione dell'attività da quindi giorni a tre mesi?;

l'art 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) richiede l'apposita autorizzazione/Scia per la diffusione di intrattenimenti musicali al di fuori degli esercizi commerciali, prevedendo l'applicazione di una sanzione di euro 516,00 in caso di violazione.

Ritenuto che il divieto di diffusione di intrattenimenti musicali al di fuori degli esercizi pubblici/commerciali compresi i "dehors", il divieto di somministrazione di qualsiasi bevanda in bicchieri di vetro e l'obbligo di curare il decoro degli spazi antistanti gli esercizi costituiscono efficaci strumenti di prevenzione, capaci di anticipare la soglia di tutela della pubblica incolumità.

Dato Atto che la presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto di Napoli, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs 267/2000;

Visto l'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000;

ORDINA

Nei Giorni 24 e 31 Dicembre 2024, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 sul territorio cittadino:

è vietata la diffusione di intrattenimenti musicali al di fuori degli esercizi pubblici/commerciali, compresi i "dehors", tramite apparecchi di amplificazione e/o dal vivo e all'uopo sono sospese le autorizzazioni eventualmente già rilasciate;

è vietata la somministrazione di qualsiasi bevanda in bicchieri di vetro;

è imposto a tutti gli operatori dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali di incaricare specificatamente proprio personale del capillare recupero di qualunque contenitore di bevande lasciato nelle aree pubbliche antistanti l'esercizio;

AVVERTE

L'inosservanza degli Obblighi al cui presente atto è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda sino a euro 206,00, ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

Che la presente ordinanza, a cura della Segreteria:

- Sia resa nota, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, con avviso sul sito internet del Comune ed invio di comunicato stampa agli organi locali di informazione;
- Sia trasmessa alla Polizia Municipale ed alla Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale affinché vigilino sull'osservanza della stessa.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Torre del Greco, 19-12-2024

**IL DIRIGENTE
DOTT. GENNARO RUSSO**

**IL SINDACO
AVV. LUIGI MENNELLA**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005